



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Giuliana Beschi, Cristiano Corghi

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi, G.M.
Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita,
B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido,
P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Arici, M. Bernardello,
G. Beschi, U. Ceriani, G.M. Colombo,
C. Corghi, L. Leoni, S. Pizzano,
G. Romiti, M. Saccaro, L. Simonelli

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
del 28.11.1995

Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 5/2003

Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 15.10.2026

RATIO Nonprofit

Periodico dedicato al terzo settore

Sommario 11/2026

Opinione	- Obblighi contabili e Irap per gli Ets	3
Nonprofit news		4

Enti ecclesiastici e religiosi

Normativa	- Scelta del soggetto giuridico per le attività promosse dalla Chiesa	6
------------------	---	----------

L'approfondimento

Normativa	- Nuove regole di determinazione dell'Irap degli Enti del Terzo Settore	10
------------------	---	-----------

Enti del Terzo Settore

Imposte dirette	- Sponsorizzazioni percepite da Enti del Terzo Settore	14
Accertamento	- Obbligo di contabilità separata per l'attività commerciale	18
Contabilità generale	- Rimborsi spese ai volontari: disciplina e scritture nel bilancio di competenza	20
	- Contributi pubblici, privati e bandi: registrazioni negli Ets che adottano il rendiconto per cassa	24
Agevolazioni	- Contributo per assunzione di disabili da parte degli Ets	28
	- Fondo di garanzia PMI - Sezione speciale Enti del Terzo Settore	32

Associazioni sportive dilettantistiche

Imposte dirette	- Irap enti sportivi: soglia di € 85.000 per i collaboratori amministrativo-gestionali	34
	- Compensi occasionali a sportivi stranieri non residenti	38
Iva	- Cessione del contratto dell'atleta: disciplina Iva	42
Diritto del lavoro	- Nuovi minimi retributivi per i collaboratori sportivi	44
Normativa	- Nuove attività riconosciute sportive	46
	- Novità in tema di utilizzo impianti sportivi scolastici	47
	- Figura dell'agente sportivo	48

Varie

Privacy	- Trattamento di categorie particolari di dati personali da parte di enti non profit	52
----------------	--	-----------

Rubriche

Scadenario	- Adempimenti mese di novembre 2026	55
-------------------	-------------------------------------	-----------

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



Guy Billout

Nato nel 1941 a Dacize in Francia, alla fine degli anni '60 si è trasferito negli Stati Uniti.

Il suo talento fu subito notato da Milton Glaser, all'epoca art director del neonato New York Magazine, il quale gli affidò le prime commissioni.

Guy Billout si è fatto strada nel mondo dell'illustrazione diventando il precursore della cosiddetta "illustrazione concettuale" esercitando un'influenza enorme in un grande numero di illustratori.

Ha collaborato per decenni con la rivista The Atlantic Monthly, oltre a pubblicare su tutti i principali media americani e internazionali: The Atlantic Monthly, The New York Times, The New Yorker, The Wall Street Journal, The Washington Post, Oprah, Travel & Leisure, Business Week, Fortune, Time, Le Monde.

Ha pubblicato anche diversi libri per bambini sfruttando sempre il suo peculiare stile minimalista, scarno e preciso, con illustrazioni immancabilmente intrise di ironia e sorprese.

Nel 2016 è stato inserito nella Hall of Fame della prestigiosa Society of Illustrators di New York.

Nel 2023 l'Associazione Tapiro gli ha dedicato una grande mostra monografica dal titolo "Be you" nel contesto della 18ª Mostra internazionale di illustratori contemporanei a Cremona e successivamente a Genova.

Fabio Toninelli

In copertina

Titolo dell'opera:

"Strange, Silly and Somewhat Useless Trivia for Outdoor Fanatics"

Tecnica: Acquerello e aerografo



Scelta del soggetto giuridico per le attività promosse dalla Chiesa

di Don Lorenzo Simonelli

Introduzione

La piena entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore sta avendo come effetto anche l'emergere di una vivace riflessione nelle comunità ecclesiali in ordine al "tipo" di soggetto giuridico attraverso cui gestire sia nuove attività, sia quelle che sono già in essere. Il soggetto di per sé vocato a questo servizio è l'ente eccle-

siastico civilmente riconosciuto che tanto il Concordato del 1929, quanto l'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense del 1984, hanno puntualmente disciplinato sulla base di 3 punti fermi:

- a) è un soggetto proprio dell'ordinamento canonico, e contemporaneamente;
- b) è soggetto riconosciuto dall'ordi-

namento italiano, evitando così la necessità di una duplicazione soggettiva;

- c) è necessario che svolga almeno una attività di religione o culto, a norma dell'art. 16, lett. a) L. 222/1985 "Legge sugli enti e beni ecclesiastici", e può comunque svolgere qualsiasi altra attività.

L. 27.05.1929, n. 810 Concordato tra la Santa Sede e l'Italia	L. 25.03.1985, n. 121 Revisione del Concordato lateranense
Art. 29 Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso: a) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.) tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il culto destina a ciascuna di esse. [...] h) Ferme restando le agevolazioni tributarie già stabilite a favore degli enti ecclesiastici dalle leggi italiane fin qui vigenti, il fine di culto o di religione è a tutti gli effetti tributari, equiparato ai fini di beneficenza e di istruzione.	Art. 7 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. [...]
Art. 30 [...] Lo Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali. [...]	
Art. 31 L'erezione di nuovi enti ecclesiastici od associazioni religiose sarà fatta dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico: il loro riconoscimento agli effetti civili sarà fatto dalle autorità civili.	

L. 27.05.1929, n. 848	L. 20.05.1985, n. 222
Art. 4 Gli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura e gli enti di culto possono essere riconosciuti agli effetti civili con regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. Tale riconoscimento importa la capacità di acquistare e di possedere.	Art. 15 Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'art. 7, n. 3, c. 2 dell'accordo del 18.02.1984.

Se, come detto, l'ente ecclesiastico è il soggetto a disposizione delle comunità ecclesiali per svolgere le proprie attività e possedere i rispettivi patrimoni, ciò non impedisce alla Chiesa di avvalersi anche dei soggetti provenienti non dall'ordinamento canonico ma da quello civile.

Così da tempo esistono fondazioni, società di capitali e anche associazioni e cooperative che vedono tra i soci, gli associati o i promotori gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica.

Diversamente da questi soggetti, l'ente ecclesiastico è caratterizzato dal fatto che la sua struttura organica risponde alla sua precipua finalità ecclesiale: così l'ente parrocchia è strutturato al fine permettere la cura e la crescita della vita cristiana di

una comunità presente su un territorio all'interno della Chiesa diocesana; l'istituto di vita consacrata ha una struttura organica funzionale al fine della santificazione dei membri che in esso assumono i voti religiosi; una diocesi presenta una struttura di governo che incarna il ministero del vescovo nella Chiesa locale. Se la struttura organica corrisponde anzitutto al fine religioso dell'ente, occorre anche riconoscere che essa non impedisce una efficiente gestione delle eventuali attività secolari che l'ente ecclesiastico ritenesse di svolgere, come attestato dalla storia delle opere della Chiesa.

La Chiesa e "la necessità" di enti civili

La costituzione di enti civili da par-

te di realtà ecclesiali è soluzione necessaria ogni qual volta tra le attività che si intendono svolgere non vi sono quelle di "religione o culto" a norma dell'art. 16, lett. a) L. 222/1985: "16. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana". Infatti, l'assenza di almeno una di questa attività impedisce alla Chiesa di ottenere il riconoscimento agli effetti civili di un soggetto costituito a norma dell'ordinamento canonico, dato che il combinato disposto degli artt. 1 e 2 L. 222/1985 esige il cosiddetto fine di religione o culto.

Art. 1	Art. 2
Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.	Sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari. Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16. L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.

A tal riguardo si segnala che la necessità di un'attività di religione o culto per ottenere la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto non implica che tale attività sia la principale, intesa in senso quantita-

tivo, considerato che l'ultimo paragrafo dell'art. 2 cit. esige che "il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico". La que-

stione - delicata - è stata oggetto di un esame congiunto nel 1997 dalla Commissione Paritetica che ha concluso i suoi lavori il 24.02.1997: "Sempre con riferimento alle questioni che sono state proposte va osservato

che, ai fini del *riconoscimento* degli enti ecclesiastici, l'Amministrazione italiana è chiamata, in relazione agli enti di cui all'art. 2, c. 2 L. 222/1985, ad accertare la sussistenza del fine di religione o di culto quale fine costitutivo ed essenziale dell'ente: una verifica che, seppur sprovvista di momenti di vera e propria discrezionalità, può condurre, in talune ipotesi, a valutazioni di qualche complessità in considerazione della difficoltà di stabilire, in presenza di una pluralità di fini perseguiti dall'ente, se quello di religione o di culto è effettivamente il fine costitutivo ed essenziale. Gli enti interessati dovranno produrre per consentire all'Amministrazione italiana di effettuare tale accertamento ogni documento utile (e in primo luogo le norme statutarie ove il diritto canonico ne prescriva il possesso)".

Un'altra circostanza che non permette alla Chiesa di costituire un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto per gestire una o più attività, e dunque occorre volgersi agli enti civili, si verifica quando più soggetti ecclesiali intendono svolgere "assieme" un'opera secolare in quanto l'ordinamento canonico non prevede uno specifico tipo di soggetto in grado di assecondare tale intenzione. Infatti, le associazioni di cui ai cann. 289 ss. sono rivolte ai "fedeli", persone fisiche, mentre le fondazioni di cui al can. 1303 possono essere utilizzate per gestire opere in "condivisione" ma con una flessibilità piuttosto limitata e con un vincolo concordatario significativo; infatti, a norma dell'art. 12 L. 222/1985 il loro riconoscimento agli effetti civili è condizionato alla "rispondenza alle esigenze religiose della popolazione". Un caso davvero singolare è previsto dall'art. 21 della medesima legge che, trattando degli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero, prevede che "Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli

diocesani".

La volontà degli enti ecclesiastici di condividere la gestione di un'opera può, dunque, trovare compimento attraverso la costituzione di un soggetto civile: l'associazione con o senza personalità giuridica, la fondazione (anche di partecipazione), la società. Vi sono, dunque, i tipi soggettivi per "condividere" la conduzione di un'opera, e lo strumento che assicura un reale concorso nella responsabilità gestoria è anzitutto il "consiglio direttivo", i cui membri sono indicati/nominati dai soggetti ecclesiali che assumono il ruolo di soci, associati o fondatori (quest'ultimo per le fondazioni). In seconda battuta non deve essere trascurato il ruolo dell'assemblea (dei soci, per le società, degli associati per le associazioni) che, seppur non immediatamente coinvolta nell'attività di quotidiana conduzione delle attività, può e deve esprimere le linee guida cui il consiglio direttivo deve attenersi. Ma il "diritto" che "sulla carta" governa gli enti deve poi misurarsi con le relazioni che si instaurano tra i membri dei consigli, tra i soci/associati e tra gli enti ecclesiali che hanno costituito l'ente civile. In altri termini, potrebbe rivelarsi ingenuo confidare che uno statuto ben fatto sia argine sufficiente ed efficace per indurre le persone a rispettarlo nella sostanza, ovvero che:

- l'assemblea svolga in modo condiviso, adeguato ed effettivo il ruolo di dettare le linee guida per le attività;
- il consiglio direttivo assuma in modo condiviso le decisioni operative per condurre le attività;
- il direttore o l'amministratore/consigliere delegato conduca la vita quotidiana dell'ente, evitando sovrapposizioni e/o espropriazioni insensate o deleghe di competenze tra gli organi.

La Chiesa e gli enti civili strumentali

Una situazione differente da quelle già illustrate si verifica quando un

ente civile - anzitutto fondazioni e società di capitali - viene istituito da un singolo ente ecclesiale che intende utilizzarlo come ente strumentale.

In questo caso è pressoché assente la volontà di utilizzare il soggetto civile per condividere tra più soggetti la gestione di un'opera e prevale la volontà del singolo ente ecclesiale di condurre un'attività attraverso un soggetto giuridico diverso da sé.

Le ragioni di questa scelta sono molteplici e non prive di fondamento:

- dedicare un soggetto ad un'opera particolarmente articolata, di dimensioni significative e complessa al fine di riservare ad essa tutte le attenzioni di chi la amministra;
- mantenere distinto il patrimonio dedicato ad un'attività da quello dell'ente ecclesiastico che ne è all'origine;
- godere di agevolazioni - non solo fiscali - non altrimenti riconosciute all'ente ecclesiastico;
- poter più agevolmente trasferire opere economiche articolate, mediante la cessione delle quote della società di capitali o - più complesso - la modifica dello statuto della fondazione;
- ottenere maggiori margini di efficienza - economica, fiscale, finanziaria, del personale - riguardo la produzione di servizi di cui ha necessità (anzitutto) l'ente ecclesiastico che istituisce l'ente strumentale.

Mancando una reale alterità tra i soci/fondatori dell'ente civile - anzitutto il tipo società di capitali, non esclusa la fondazione - le decisioni strategiche formalmente rimangono attribuite dallo statuto all'organo assembleare, ma nei fatti sono assunte da colui che svolge il ruolo di amministratore (talvolta di fatto) nell'ente ecclesiastico che ha costituito l'ente civile strumentale. Di contro, l'organo amministrativo mantiene il proprio ruolo, anche se, come detto, non ha come riferimento effettivo il momento assembleare.

Nonostante alcune torsioni riguardo

il funzionamento della struttura e dei ruoli dell'ente strumentale, si deve riconoscere che questa soluzione può rivelarsi utile per gestire in modo efficace attività secolari che vedono la loro origine all'interno della comunità ecclesiale. Nel contempo proprio il fatto dell'indebolimento del ruolo dell'assemblea a favore dell'organo gestionale a causa dell'assenza di una molteplicità di soggetti che intendono cooperare per raggiungere obiettivi comuni raccomanda una grande prudenza al fine di non perdere di vista il bene di una gestione equilibrata.

La Chiesa e l'esigenza di riorganizzare le opere

Come detto la Riforma del Terzo Settore si è rivelata anche per la Chiesa un fattore di spinta a riconsiderare i modelli organizzativi delle proprie attività, sia quelle finora svolte da un

ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, sia quelle già gestite da enti civili (anche strumentali).

Questo tempo di verifica non può che essere accolto con favore, a condizione - però - che sia condotto con la prudenza data da uno sguardo il più possibile ampio e completo. In questo senso una prospettiva monodimensionale corre il rischio di rendere sterile l'esercizio. È il caso di un discernimento condotto attribuendo un rilievo eccessivo ad alcune dimensioni: le agevolazioni fiscali e non, la possibilità di beneficiare di relazioni privilegiate con la pubblica amministrazione, una maggior facilità nell'accedere a nuove risorse finanziarie, la semplicità nel tessere relazioni con i protagonisti del mondo economico a motivo della più diffusa conoscenza tecnica di alcuni tipi di soggetti (purtroppo, non certo l'ente

ecclesiastico concordatario).

Un altro elemento che merita di essere vigilato per condurre un fecondo percorso di verifica e di riforma del presente riguarda il ruolo che ci si attende dalle norme statutarie del soggetto giuridico prescelto (o le norme del codice di diritto canonico, per gli enti canonici privi di statuto). In altri termini, se uno statuto predisposto trascurando la tecnica giuridica e - soprattutto - le norme inderogabili è certamente foriero di difficoltà nella vita dell'ente, non sempre uno statuto redatto con la massima cura è sufficiente per raggiungere le finalità attese, soprattutto se non si presta la dovuta attenzione alla cura e alla promozione delle relazioni personali tra i soggetti coinvolti, che si collocano sempre in premessa rispetto a qualsiasi soluzione giuridica che si intende adottare.

RATIO-AI

La tradizione e le soluzioni operative di Sistema Ratio **potenziate dall'intelligenza artificiale**

SCOPRI DI PIÙ
E RICHIEDI
UNA DEMO



Basato su **motore proprietario**, interroga il **patrimonio informativo di Sistema Ratio, verificato e aggiornato**: soluzioni operative, normativa commentata, esempi e schemi riepilogativi.

Ti guida alla **risposta più adatta al tuo problema** e al documento di cui hai bisogno, **citando sempre le fonti, editoriali e normative**, consultate.

RATIO-AI dialoga in modo semplice e naturale, **analizza documenti caricati, crea e-mail e formulari pronti all'uso**, esporta le conversazioni e salva lo storico delle ricerche. **Disponibile anche da App e con 2 accessi contemporanei.**

OBBLIGO DI CONTABILITÀ SEPARATA PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE

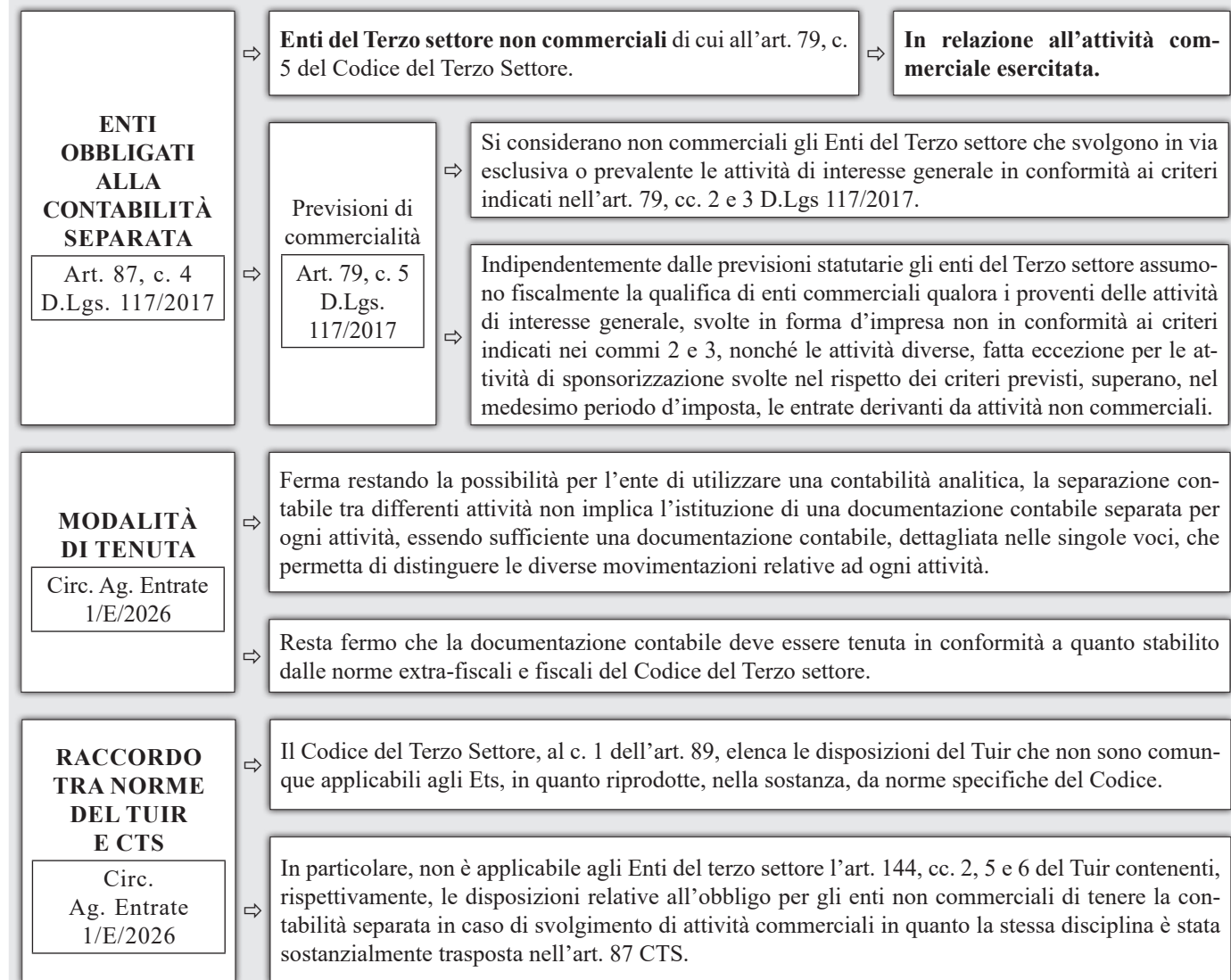
SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 87, c. 4 D.Lgs. 3.07.2017, n. 117

Per gli enti del Terzo Settore che svolgono anche attività commerciale, la contabilità separata è imposta dall'art. 87, c. 4 D.Lgs. 117/2017, che riprende quanto già previsto dall'art. 144, c. 2 Tuir per gli enti non commerciali rimasti fuori dal Runt. Ridurla a un mero adempimento burocratico significa però perdere di vista il suo valore più concreto: quello di strumento di governo dell'ente, utile ben oltre l'obbligo formale che la impone.

SCHEMA DI SINTESI



APPROFONDIMENTI

FINALITÀ
DELLA CONTABILITÀ
SEPARATA

- Lo scopo della contabilità separata è di garantire la tracciabilità delle operazioni commerciali con la separazione da quelle non commerciali.
- Ciò al fine di calcolare correttamente il reddito d'impresa derivante dalle attività commerciali svolte.

BENEFICI
DELLA CONTABILITÀ
SEPARATA• Pianificazione
fiscale

- Separare con precisione ricavi e costi commerciali da quelli istituzionali consente di misurare il margine reale delle attività d'impresa e di valutare per tempo se convenga il regime ordinario (più idoneo per enti con margine tra costi e ricavi irrisorio) oppure quello forfetario dell'art. 80 del Codice o art. 86, riservato a Odv e Aps, che calcola l'imponibile applicando ai ricavi un coefficiente di redditività anziché sottrarre i costi effettivi (utile quando la differenza tra costi e ricavi commerciali è rilevante).
- Senza dati distinti e affidabili questa valutazione resterebbe una scommessa; **con una contabilità ben impostata diventa, invece, una scelta consapevole, da rivedere anno per anno.**

• Monitoraggio
della gestione
economico-
finanziaria

- Tenere separati i flussi commerciali permette di seguire gli adempimenti Iva, che (per gli Ets non Odv o Aps) restano soggetti al regime ordinario a prescindere dal metodo scelto ai fini delle imposte dirette, e di programmare le liquidazioni periodiche senza sorprese di liquidità.

• Test di
commercialità

- La contabilità separata è lo **strumento che consente di effettuare correttamente i test di non commercialità** dell'art. 79 del Codice, verificando che l'ente mantenga la qualifica di ente non commerciale. Perderla, magari per non essersi accorti in tempo di uno sbilanciamento tra proventi istituzionali e commerciali, avrebbe conseguenze ben più onerose di qualsiasi adempimento contabile.
- Allo stesso modo, isolare le entrate da raccolta fondi aiuta a riconoscere per tempo quelle che possono assumere natura commerciale, evitando contestazioni in sede di controllo, nonché a predisporre più facilmente i prospetti obbligatori per le raccolte fondi da depositare al RUNTS unitamente al bilancio o rendiconto, nei quali è prevista l'indicazione delle entrate e delle uscite per le raccolte fondi, oltre alla relazione e alla destinazione delle somme raccolte.

• Trasparenza
verso l'esterno

- Non è da sottovalutare il valore che una contabilità ben strutturata assume verso l'esterno: amministratori, revisori, enti finanziatori e lo stesso RUNTS trovano in bilanci chiari e tracciabili una garanzia di trasparenza che rafforza la credibilità dell'ente, agevolando l'accesso a contributi pubblici e privati.